

106.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	9
Missioni vevolevoli nella seduta del 28 febbraio 2002	3	(Sezione 3 – Articolo 7, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	25
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 8, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	32
Procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pena)	5	(Sezione 5 – Emendamento al titolo)	33
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 6 – Emendamento dichiarato inammissibile)	33
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	6	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	33
Atti di controllo e di indirizzo	6	Interpellanze urgenti	76
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 1 – Operazioni di bonifica nella centrale termoelettrica di Porto Tolle (RO))	76
Disegno di legge n. 1707 ed abbinata proposte di legge nn. 210-1865-2148-2191-2214	7	(Sezione 2 – Compiti del contingente militare italiano in Afghanistan)	78
(Sezione 1 – Articolo 5 ed articoli aggiuntivi) .	7	(Sezione 3 – Mancato riconoscimento dell'Associazione Libera come ente di formazione)	79

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 febbraio 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, De Luca, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pisanu, Possa, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Buttiglione, Contento, Delfino, De Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Rodeghiero, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urso, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORARO SCANIO ed altri: « Modifica all'articolo 2 della Costituzione, in materia di riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo » (2428);

RICCIO: « Disposizioni per l'adeguamento del trattamento pensionistico del personale militare, delle Forze di polizia ed equiparato in quiescenza che abbia riportato invalidità per causa di servizio » (2429);

BRICOLO: « Norme in materia di arruolamento nel Corpo degli alpini » (2430);

TUCCI: « Disposizioni in materia di inquadramento del personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale » (2431);

TONINO LODDO ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, in materia di tutela della rappresentanza delle circoscrizioni con minore popolazione » (2432);

CAMINITI ed altri: « Disposizioni in materia di tutela dei cittadini dai reati di abuso della credulità popolare e di circoscrizione di incapace » (2433);

MAZZONI: « Disciplina della professione di agente di spettacolo e istituzione del relativo albo professionale » (2434);

BIELLI ed altri: « Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di

Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e di terrorismo » (2435);

ARMANI: « Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione » (2436);

VITALI: « Delega al Governo per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale » (2437);

VITALI: « Delega al Governo per l'istituzione della Scuola superiore delle professioni legali » (2438);

VITALI: « Delega al Governo per la disciplina della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri » (2439);

PERETTI: « Disposizioni fiscali a tutela della famiglia » (2440);

LA RUSSA ed altri: « Introduzione nel codice penale del reato di "omissione di soccorso stradale" » (2441).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di disegni di legge.

In data 27 febbraio 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per l'innovazione e le tecnologie:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo » (2425);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (2426);

dal Ministro per le politiche comunitarie:

« Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE » (2427).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OLIVIERI: « Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recanti l'istituzione dell'Assemblea Costituente del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo » (2324) *Parere della Commissione V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POLLEDRI: « Modifiche agli articoli 57 e 131 della Costituzione concernenti l'istituzione della regione Romagna » (2325) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

ANEDDA ed altri: « Attribuzione al Ministero della giustizia delle competenze in materia di edilizia penitenziaria » (1904) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ONNIS: « Modifiche all'articolo 300 del codice di procedura penale, in materia di estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze » (2093) *Parere della I Commissione;*

ONNIS: « Modifiche agli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, in materia di accertamenti sulla capacità dell'imputato e di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato » (2094) *Parere delle Commissioni I e XII.*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO: « Incentivi in favore del personale delle Forze di polizia trasferito d'ufficio in sedi disagiate » (2070) *Parere delle Commissioni I e V;*

CARRA: « Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (2157) *Parere della I Commissione;*

BALLAMAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito » (2333) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, VIII e XII.*

V Commissione (Bilancio):

PAROLI: « Disposizioni in materia di ripartizione tra comuni e province degli introiti comunali derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle norme che regolano la circolazione stradale » (2124) *Parere delle Commissioni I, II, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

FONTANINI ed altri: « Finanziamento delle iniziative connesse alle Universiadi invernali di Tarvisio 2003 » (2295) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

LABATE ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura dell'osteoporosi quale malattia sociale » (1868) *Parere delle*

Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BRIGUGLIO: « Norme per promuovere l'istituzione di asili nido e scuole materne nei luoghi di lavoro » (2003) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII e XI;*

PERLINI: « Modifica all'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di accertamento della permanenza di talune disabilità fisiche e mentali » (2213) *Parere della I Commissione.*

Annunzio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 21 febbraio 2002, il deputato Gianclaudio BRESSA ha rappresentato – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile presso il tribunale di Belluno (atto di citazione dell'onorevole Maurizio Paniz) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Lupo (Benevento), Campo di Giove (L'Aquila), Suelli (Cagliari), Pizzo (Vibo Valentia), San

Felice del Molise (Campobasso), Selargius (Cagliari), Bairo (Torino), Mesagne (Brindisi), Sinopoli (Reggio Calabria), Alghero (Sassari), Olbia (Sassari) e del consiglio provinciale di Campobasso.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.**

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 19 febbraio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Tarcisio ZOBBI a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (26).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 febbraio 2002, a pagina 4, seconda colonna, dalla undicesima riga alla dodicesima riga, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, V, e VII* » deve leggersi: « *Parere delle Commissioni V e VII* ».

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI (1707) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISCITELLO; BRESSA ED ALTRI; SODA; BERTINOTTI ED ALTRI; RUTELLI ED ALTRI (210-1865-2148-2191-2214)

(A.C. 1707 - Sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare di cariche di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.

2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Alienazione dei beni).

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

5. 02. Mascia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato

decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 4, 5, 6 e 7, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo.

5. 03. Mascia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi). —1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire

altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge, essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non supe-

riore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

5. 01. Bressa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Autorità di garanzia) — 1. È istituita l'Autorità di garanzia, di seguito denominata « Autorità », con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.

4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. 04. Boato, Intini.

(A.C. 1707 — Sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con

danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dall'esecuzione o dall'attuazione di atti o deliberazioni derivano, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad evitare che casi analoghi si ripetano.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimerlo.

* **6. 25.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — *(Funzioni dell'Autorità).* — 1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo, l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

* **Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — *(Funzioni dell'Autorità).* — 1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo, l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

* **6. 15.** Boato, Soda.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

ART. 6-bis.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni

altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 6-ter e seguenti.

5. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

ART. 6-ter.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un *trust* istituito a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il *trustee*,

di seguito denominato « gestore », è scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 6-*quater*, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un *trust*; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di trasferimento non è stipulato ovvero è stata accertata un'alienazione simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i sog-

getti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo conforme parere della CONSOB, è pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

5. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei

creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

ART. 6-*quater*.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare l'importo di 516.456,89 euro (un miliardo di lire).

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

ART. 6-*quinquies*.

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6-*ter* è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro (lire 20 milioni) a 309.874 euro (lire 600 milioni). La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, nonché

la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6-*quater* ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro (lire 10 milioni) a 154.937 euro (lire 300 milioni).

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6-*sexies*.

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.

6. 22. Boato, Intini.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

1. L'attività economica di cui è accertata la rilevanza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è gestita secondo criteri e in condizioni di effettiva indipendenza da direttive del titolare di cariche di Governo interessato o da ogni altra influenza che lo stesso possa, anche in via di fatto, esercitare.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli interessati presentano, entro un congruo termine fissato dall'Autorità garante, un piano che, entro determinati tempi e con adeguate modalità, assicuri l'effettivo distacco della gestione delle attività economiche dalla loro influenza. Il piano deve prevedere o la dismissione, totale o parziale, delle attività economiche o anche la stipulazione di contratti o atti che abbiano ad oggetto il trasferimento fiduciario della titolarità o del godimento delle attività economiche a persone fisiche o ad un *trust*, a norma della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts*, e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364. Il fiduciario o il *trustee*, di seguito indicati come « fiduciari », devono essere indicati nel piano e sono tenuti alla piena ed effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo. Il trasferimento fiduciario è esente da imposte, dirette e indirette, e da tasse; il trasferimento non comporta altresì conseguenze fiscali per il fiduciario.

3. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'Autorità garante. Esaminate, in particolare, le modalità degli atti di dismissione o di trasferimento fiduciario, nonché le qualità degli aventi causa o dei fiduciari, l'Autorità garante valuta se il piano assicuri il pieno distacco delle attività economiche dalla influenza, anche di fatto, del titolare di cariche di Governo. Qualora tra le attività economiche riferibili al titolare di cariche di Governo ve ne siano talune di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere dell'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata approvazione del piano, l'Autorità garante detta gli indirizzi ed il termine per la modifica ovvero l'elaborazione di un nuovo piano. In difetto, provvede d'ufficio. Fino all'approvazione del piano, le dimissioni e le nomine fiduciarie sono inefficaci.

4. L'Autorità garante, qualora il piano approvato preveda dimissioni, può disporre che, fino alla integrale realizzazione dello stesso, siano scelti dagli interessati uno o più fiduciari provvisori.

5. L'interessato o il fiduciario possono richiedere che l'Autorità garante accerti se l'attività economica riferibile al titolare di cariche di Governo abbia cessato di rivestire rilevanza ai sensi della presente legge.

6. Il fiduciario agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei criteri di corretta gestione dell'impresa. L'Autorità garante ha il potere di revocarlo, se accerta gravi e ripetute violazioni dei suoi obblighi di condotta. Per la sostituzione del fiduciario si procede come per la nomina. Indipendentemente dalla revoca, l'Autorità garante può adottare misure urgenti per impedire il reiterarsi della violazione e per il ripristino della legalità.

7. Il titolare di cariche di Governo può modificare il piano. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

ART. 6-bis.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, fermi restando i poteri di cui al comma 6 del presente articolo. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di ur-

genza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

ART. 6-ter.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultano soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 2. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di gravi violazioni dei principi stabiliti dalla presente legge, dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti all'impresa esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando le giustificazioni risultino inadeguate o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascritto, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione pecuniaria amministrativa, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella stessa diffida a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può senz'altro irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia

delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione sono gratuite.

4. In ogni fase dei procedimenti previsti dalla presente legge, le attività di competenza dell'Autorità garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debbono essere coordinate fra loro, ed eventualmente con quelle di altre Autorità amministrative indipendenti.

5. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni anzidette si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6-quater.

1. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna secondo la propria competenza, segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione del titolare di cariche di Governo, di norme di legge o di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato.

2. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative o regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

3. Ogni determinazione delle Autorità di cui al comma 2, nella materia di cui alla

presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. 24. Boato, Intini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 — (*Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi*). — 1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale, costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza, da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tal fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla

contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge, essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

6. 13. Bressa, Boato, Soda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

6. 21. Boato, Intini.

Sopprimere il comma 1.

*** 6. 2.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 1.

*** 6. 26.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: promuove con la seguente: dispone.

6. 38. Boccia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**** 6. 3.** Boato, Soda, Bressa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**** 6. 33.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 6. 4.** Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 6. 34.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

**** 6. 5.** Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

**** 6. 35.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) la vendita della proprietà in conflitto di interessi.

6. 36. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) nel caso di incompatibilità di cui all'articolo 2, lettera d), la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. 14. Soda, Bressa, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti la sussistenza di situazioni di conflitti di interessi concernenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ne dà comunicazione documentata al Presidente della Repubblica. Qualora siano riscontrati conflitti di interessi nei confronti di membri del Governo, l'Autorità ne dà comunicazione documentata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. 42. Boccia.

Sopprimere il comma 2.

*** 6. 6.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 2.

*** 6. 27.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, dopo la parola: coniuge sostituire la parola: e con la seguente: o.

6. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: secondo grado, aggiungere le seguenti: delle imprese o delle società sulle quali gli stessi esercitano il controllo o un'influenza notevole o, comunque, ne dispongono.

6. 20. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, dopo le parole: secondo grado, aggiungere le seguenti: con vantaggi patrimoniali per loro o.

6. 39. Boccia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , con danno fino alla fine del comma.

6. 19. Soda, Bressa, Boato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta ogni provvedimento diretto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli degli atti e delle deliberazioni assunti in situazioni di conflitto di interesse e alla riparazione del danno patrimoniale cagionato.

6. 17. Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 3.

*** 6. 7.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 3.

*** 6. 28.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: riferisce aggiungere le seguenti: al Presidente della Repubblica ed.

6. 40. Boccia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: quando dall'esecuzione fino alla fine del comma con le seguenti: sulla condizione di incompatibilità dei titolari di cariche di governo, nonché di titolari di cariche regionali, provinciali e comunali. Ai sensi della presente legge, a partire dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato ha centottanta giorni per la cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione a:

a) coniuge o parenti e affini entro il secondo grado;

b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tal fine, in Italia o all'estero.

6. 37. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: a porre fino a: pregiudizievoli e.

6. 16. Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 4.

*** 6. 8.** Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 4.

*** 6. 29.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

**** 6. 9.** Boato, Soda, Bressa.

Sopprimere il comma 5.

**** 6. 30.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini previsti dal presente comma, il parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ha natura vincolante.

6. 23. Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

* **6. 10.** Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 6.

* **6. 31.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

** **6. 11.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 7.

** **6. 32.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 8.

* **6. 12.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 8.

* **6. 18.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: in materia di conflitti di interessi.

6. 41. Boccia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis — 1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, per il settore di riferi-

mento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando le autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 6-ter e seguenti.

5. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

ART. 6-ter.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un *trust* istituito a norma della

Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il *trustee*, di seguito denominato « gestore », è scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 6-*quater*, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un *trust*; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di trasferimento non è stipulato ovvero è stata accertata un'alienazione simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma

2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo conforme parere della CONSOB, è pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

5. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Con-

venzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

ART. 6-*quater*.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare l'importo di 516.456,89 euro (un miliardo di lire).

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

ART. 6-*quinquies*.

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6-*ter* è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro (lire 20 milioni) a 309.874 euro (lire 600 milioni). La con-

danna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6-*quater* ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro (lire 10 milioni) a 154.937 euro (lire 300 milioni).

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6-*sexies*.

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.

6. 01. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

ART. 6-*bis*.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, fermi restando i poteri di cui al comma 6 del presente articolo. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

ART. 6-*ter*.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultano soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 2. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di gravi violazioni dei principi stabiliti dalla presente legge, dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti all'impresa esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando le giustificazioni risultino inadeguate o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a de-

sistere dal comportamento ascritto, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione pecuniaria amministrativa, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella stessa diffida a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può senz'altro irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione sono gratuite.

4. In ogni fase dei procedimenti previsti dalla presente legge, le attività di competenza dell'Autorità garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debbono essere coordinate fra loro, ed eventualmente con quelle di altre Autorità amministrative indipendenti.

5. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni anzidette si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6-*quater*.

1. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna secondo la propria competenza, segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione del titolare di cariche di Governo, di norme di legge o di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa

determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato.

2. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative o regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

3. Ogni determinazione delle Autorità di cui al comma 2, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. 02. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Adempimenti dei titolari di cariche di Governo). — 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8.

2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita, l'Autorità fissa il termine massimo entro il

quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine, l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.

6. 03. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Gestione del patrimonio trasferito). — 1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 3 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato « gestore », scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi

e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sull'effettiva separazione della gestione.

6. 04. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Regime fiscale). — 1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

6. 05. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi). — 1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali, intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

6. 06. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Imprese in concessione). — 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

6. 07. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità). — 1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che

ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione che provvede, entro trenta giorni, in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.

6. 08. Bressa.

(Il comma 5 è stato ritirato dal proponente).

(A.C. 1707 – Sezione 3)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o in-

complete l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere ovvero dei consigli provinciali o comunali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Obblighi di comunicazione).

Sopprimerlo.

* **7. 1.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimerlo.

* **7. 6.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 7. *(Adempimenti dei titolari di cariche di Governo).* –1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale

essa deve essere completata. Trascorso tale termine, l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.

ART. 7-bis. — (*Gestione del patrimonio trasferito*). — 1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 3 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato « gestore », scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sull'effettiva separazione della gestione.

ART. 7-ter. — (*Regime fiscale*). — 1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali

operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

ART. 7-quater. — (*Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi*). — 1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali, intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

ART. 7-quinquies. — (*Imprese in concessione*). — 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

ART. 7-sexies. — (*Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità*). — 1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di

cassazione che provvede, entro trenta giorni, in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.

7. 4. Bressa, Soda, Boato.

(Il comma 5 è stato ritirato dai proponenti).

Sopprimere il comma 1.

*** 7. 2.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 1.

*** 7. 7.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 risultassero non veritiere si incorre nel reato di cui all'articolo 479 del codice penale. Qualora le medesime dichiarazioni non fossero rese si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, verificate le irregolarità, ne dà comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente.

7. 11. Boccia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

**** 7. 3.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 2.

**** 7. 8.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge medesima.

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

4. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite da appositi regolamenti approvati dalle assemblee elettive regionali, provinciali o comunali.

7. 9. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero dei consigli provinciali o comunali.

7. 5. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il titolare di cariche di governo di cui è stata accertata la violazione della presente legge decade dalla carica e non può essere riproposto se non dopo sei mesi dall'ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge.

7. 10. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Principio di trasparenza). — 1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.

ART. 7-ter. — 1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

7. 05. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dall'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7, comma 4. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

ART. 7-ter.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ac-

certa se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per le comunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale di cui all'articolo 6, comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascrittore, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e

private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 7-*quater*.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su deliberazioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri delibera, quando vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; per gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, decidono gli organi parlamentari competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri e indirizzi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

4. Ogni determinazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso.

6. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento è adottato dai presidenti delle Autorità di controllo e di garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo.

7. 01. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dall'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7, comma 4. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le pro-

poste dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

7. 02. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis — 1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per le comunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale di cui all'articolo 6, comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascrittolo, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'in-

troito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. 03. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su deliberazioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri delibera, quando vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed

i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; per gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, decidono gli organi parlamentari competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri e indirizzi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

4. Ogni determinazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso.

6. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento è adottato dai presidenti delle Autorità di controllo e di garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo.

7. 04. Boato, Intini.

(A.C. 1707 – Sezione 4)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 8.**

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Bressa, Soda, Boato.

Sopprimerlo.

* **8. 7.** Mascia, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 1.

8. 8. Mascia, Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: un'unità.

8. 2. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: due unità.

8. 4. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: tre unità.

8. 3. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: quattro unità.

8. 5. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: cinque unità.

8. 6. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: eventualmente resosi fino a: amministrazioni pubbliche o.

8. 11. Boccia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità si avvale, altresì, di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 488.000 fino a: 1.462.000 con le seguenti: 610.000 euro per l'anno 2002 e di 1.828.000.

8. 12. Boccia.

Sopprimere il comma 2.

8. 9. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

8. 10. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 9. (*Copertura finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 01. Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 9. (*Entrata in vigore*). — 1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8. 02. Bressa.

(A.C. 1707 – Sezione 5)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al titolo, sostituire la parola: risoluzione con la seguente: salvaguardia.

Tit. 1. Bressa.

(A.C. 1707 – Sezione 6)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al titolo, sostituire la parola: risoluzione con la seguente: salvaguardia.

Tit. 1. Bressa.

(A.C. 1707-A – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professore Enzo Cheli, nella sua audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva effet-

tuata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, nell'attuale legislatura, sulla materia del conflitto di interessi, ha affermato che « l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni già dispone di alcuni poteri di intervento, diretti a verificare il funzionamento delle imprese di informazione sotto il profilo del rispetto del pluralismo, sia con riferimento alla correttezza e all'imparzialità dell'informazione resa dal servizio pubblico radiotelevisivo (il quale ha parametri particolari), sia con riferimento ai programmi di comunicazione politica, attuati su tutti i mezzi di comunicazione pubblici e privati »;

sempre nella medesima audizione il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sostenuto che « la disciplina esistente, se prevede già tali strumenti, che sono di natura affine, non appare peraltro idonea a coprire anche l'area del conflitto di interessi che presenta caratteri e presupposti del tutto particolari, non compresi nelle norme richiamate » e che per tale ragione « tale disciplina andrebbe pertanto completata e adattata ... anche con riferimento alla possibile trasposizione del principio del pluralismo interno - il cosiddetto pluralismo interno all'impresa - dalla sfera del servizio pubblico, dove oggi è esclusivamente riferita, a quella dell'impresa privata »;

la particolare natura delle attività economiche che interessano i mezzi di comunicazione, di cui il titolare di cariche di Governo, anche per interposta persona, ha la proprietà o il controllo, sono unanimemente considerate rilevanti, in dottrina, e in ogni caso suscettibili di determinare conflitti di interesse,

impegna il Governo

a predisporre le iniziative legislative necessarie all'adeguamento della disciplina che regola compiti e attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9/1707/1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarrelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che,

in altri paesi europei il regime di incompatibilità generale per i funzionari pubblici o per coloro che abbiano ricoperto responsabilità di governo si estende, differendo nel tempo, anche agli incarichi assunti successivamente alla cessazione di un mandato e incarico pubblico, in società precedentemente sottoposte alla loro sfera di attribuzioni;

dove la legislazione appare più restrittiva, come in Francia, il regime di interdizione è limitato nel tempo esclusivamente per i funzionari che siano cessati definitivamente nelle loro funzioni e prevede il divieto, per un periodo di sei mesi, ai membri del Governo cessati dall'incarico di svolgere attività professionali per le quali sia prevista l'incompatibilità con il mandato parlamentare;

che anche in paesi laddove la disciplina del conflitto di interessi sia di fonte non legislativa, come in Gran Bretagna la previsione dei casi di « incompatibilità successive » è esplicita e stabilisce, per i membri del Governo cessati dall'incarico, il parere della *Independent Advisory Committee on Business Appointments* qualora, nei due anni successivi alla loro funzione di governo, intendano assumere incarichi professionali di rilievo nell'economia;

al di là delle diverse regolamentazioni, sotto il profilo legislativo o di altra natura giuridica, la configurazione della possibilità di conflitto di interessi anche nel periodo successivo ad incarichi di governo o pubblici, sia concepita al fine di accrescere l'autonomia e l'indipendenza del mandato pubblico;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative normative necessarie ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di individuare le attività private interdette a chi ha avuto la responsabilità di incarichi pubblici;

ad assumere altresì le iniziative normative necessarie per disciplinare il regime di incompatibilità, negli ambiti individuati, conformemente ai principi costituzionali ed al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.

9/1707/2. Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il ruolo organico, di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, appare integrato, dal comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, in misura non adeguata ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

il parere espresso dalla V Commissione (Bilancio), in ordine al disegno di legge in esame, prevede che il contingente di 15 unità da aggiungersi all'attuale organico possa essere individuato nel « personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale »;

il medesimo parere determina « nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003 » gli oneri derivanti dall'aumento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

impegna il Governo

a recepire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, le eventuali proposte del Presidente dell'Autorità che indichino la necessità di un maggior orga-

nico dell'ufficio, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame;

a consentire la possibilità da parte dell'Autorità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, in deroga al limite previsto dal presente disegno di legge;

a prevedere, a tal fine, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, le opportune variazioni di bilancio.

9/1707/3. Lion, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

premesso che:

la pubblicità delle situazioni patrimoniali e degli assetti finanziari e proprietari è aspetto essenziale delle legislazioni vigenti negli altri paesi occidentali, in materia di conflitto di interessi e della disciplina delle funzioni pubbliche;

il disegno di legge in esame prevede, nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, apposita dichiarazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato da parte del titolare di cariche di governo e stabilisce altresì la trasmissione « di tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è stato o è titolare nei tre mesi precedenti;

il medesimo comma 2 prevede che « il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata »;

il comma 3 dell'articolo 2 prevede, inoltre, che sia compito dell'Autorità provvedere agli accertamenti necessari, « entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni » secondo le modalità di cui all'articolo 6,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative legislative necessarie:

a) ad adeguare le norme in materia prevedendo da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame la trasmissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di tutti i dati concernenti le attività economiche di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o di gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) a prevedere che i compiti di accertamento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel caso di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, prescindano da qualunque parametro dimensionale.

9/1707/4. Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame richiama, nella fattispecie del conflitto di interessi ma con riferimenti legislativi e giuridici più generali, le discipline e gli istituti esistenti in materia di salvaguardia dell'interesse patrimoniale dello Stato;

da molteplici fonti, in dottrina, si è più volte osservato come anche in ragione dei casi di conflitto di interesse, si imponga una complessiva armonizzazione delle norme vigenti ed un loro adeguamento alle nuove fattispecie intervenute;

in particolare, che una effettiva e piena tutela dell'interesse patrimoniale dello Stato debba disciplinare casi che possono non essere previsti dalle norme vigenti in materia di concentrazioni, posizioni dominanti e di tutela della concor-

renza, ma che costituiscono gravi ipotesi di commistione tra interessi pubblici e privati:

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per adeguare la disciplina vigente.

9/1707/5. Bulgarelli, Boato, Pecoraro Scanio, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 6, definisce le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi e ne definisce le procedure di accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2;

al comma 2 dell'articolo 3 si dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato controlli e verifichi « gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo »;

all'articolo 7 del presente disegno di legge, nella definizione degli obblighi di comunicazione, al comma 1, si stabilisce che « l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge »;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché analogo relazione sia trasmessa al Parlamento da parte della CONSOB e da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine sia agli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo, sia a fattispecie di conflitto, potenziali, che le Autorità di garanzia ritengono opportuno sottoporre alla valutazione del Parlamento, sotto il profilo giuridico e normativa.

9/1707/6. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

la disciplina del conflitto di interessi richiama la normativa in ordine ai casi di ineleggibilità a deputato o senatore;

in particolare richiede una estensione dei casi di ineleggibilità, in ordine alle posizioni di controllo delle imprese, anche in posizione indiretta, al di là delle fattispecie attualmente disciplinate in ordine alla titolarità o alla rappresentanza legale delle imprese:

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie ad innovare la disciplina delle cause di ineleggibilità.

9/1707/7. Cento, Bulgarelli, Boato, Pecoraro Scanio, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

concludendo l'esame dell'AC 1707, « Norme in materia di risoluzione di conflitti di interesse »,

impegna il Governo

a prevedere, con successivi interventi di attuazione, l'adozione di una nota informativa da inviare alla Autorità garante della concorrenza e del mercato per informarla di eventuali cause giudiziarie tra i titolari di cariche di governo di cui all'articolo 1 e le amministrazioni pubbliche.

9/1707/8. Annunziata.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato tengono conto solo degli incrementi derivanti dalle maggiori dotazioni di personale;

considerato che tale previsione di copertura finanziaria non appare sufficiente a sostenere gli effettivi costi per le spese logistiche e di funzionamento dell'Autorità di garanzia;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria idonei stanziamenti e una somma destinata alle spese logistiche e di funzionamento, per assicurare la piena ed efficace funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua attività di controllo e vigilanza in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, a fronte delle nuove funzioni e dei nuovi compiti ad essa assegnati.

9/1707/9. Banti.

La Camera,

preso atto che,

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordina-

mento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a verificare se non sussista la necessità di intervenire con ulteriori strumenti legislativi al fine di attuare la disposizione di cui al comma 1 della presente legge, secondo cui i titolari di Governo nell'esercizio delle loro finzioni si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici, anche mediante l'istituzione di un servizio ispettivo nazionale, a garanzia dell'etica e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, per garantire la tutela del cittadino e l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità nell'azione amministrativa.

9/1707/10. Giovanni Bianchi.

La Camera,

preso atto che,

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda

lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate devono essere riferite alle ipotesi — di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato — ossia di coloro che si apprestano a svolgere attività di controllo e ad esercitare un'influenza determinante sulle attività di impresa, attraverso diritti di proprietà o godimento sulla totalità o su parti di patrimonio di un'impresa.

9/1707/11. Bimbi.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare

fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate devono essere riferite alle ipotesi — di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato — ossia di coloro che si apprestano a detenere il controllo delle società o imprese private risultanti vincolanti con lo Stato per contratti di opere o somministrazione.

9/1707/**12**. Boccia.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetti *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate devono essere riferite alle ipotesi — contemplate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, in particolare dall'articolo 7 — ossia di coloro che si apprestano a svolgere attività di controllo ed esercitare diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

9/1707/**13**. Bottino.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del con-

senso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate devono essere riferite alle ipotesi — di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato — ossia di coloro che risultino essere titolari di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, comportanti l'osservanza di norme protettive del pubblico interesse.

9/1707/14. Burtone.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere

della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, adeguando la disciplina contemplata nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, in particolare laddove non viene permesso all'Autorità dell'antitrust di assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato in numero superiore alle 50 unità, per consentire di svolgere da parte dell'Autorità di garanzia la mole di lavoro che lo stesso provvedimento che vi apprestate a votare prevede.

9/1707/15. Camo.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere

della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi,

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate deve riferirsi all'ipotesi in cui chi assume il controllo di una o più imprese e versi nelle condizioni di cui all'articolo 5 della l. 10 ottobre, n. 287, si trovi a dar luogo ad operazioni di concentrazione o fusione.

9/1707/16. Carbonella.

La Camera,

preso atto che,

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere

della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate deve riferirsi all'ipotesi, di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre, n. 287, che può dar luogo ad abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

9/1707/17. Vernetti.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di poten-

ziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria idonei stanziamenti che assicurino la piena ed efficace funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua attività in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

9/1707/**18**. Carra.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse pari a 300.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**19**. Ciani.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse

pari a 310.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**20**. Colasio.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse pari a 320.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**21**. Cusumano.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse pari a 330.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**22**. De Franciscis.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse pari a 340.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**23**. Del Bono.

La Camera,

preso atto che,

il provvedimento in esame non soltanto è assolutamente inefficace a risolvere il conflitto di interessi ma è un netto passo indietro rispetto a ciò che la stessa casa delle libertà aveva votato nella passata legislatura; infatti il testo unificato approvato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari (A.S. 3236) aveva indicato quali mezzi idonei a risolvere i casi di conflitti di interesse sia il *blind trust* che l'alienazione totale o parziale delle attività economiche;

considerato che le ipotesi di incompatibilità previste all'articolo 2 del testo in esame, con particolare riferimento all'esclusione di incompatibilità di cui al comma 2, comportano conseguenze gravi sul sistema giuridico e sul piano delle garanzie sull'interesse pubblico, tanto che per liberarsi dei conflitti di interessi reali e rilevanti basterà ai veri proprietari nominare altre persone per i compiti di amministrazione per non far configurare alcuna incompatibilità con l'accesso alle cariche di Governo, vanificando in tal modo la finalità principale del provvedimento in esame;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: coloro che nel biennio successivo alla cessazione della cariche di Governo vogliano intraprendere *ex novo* o riprendere le attività o rapporti di collaborazione con società private devono richiedere un nulla-osta all'Antitrust.

9/1707/**24**. Duilio.

La Camera,

preso atto che

le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi, di cui all'articolo 6 dell'AC 1707, nonostante la riformulazione del testo da parte del Governo, rimangono assolutamente insufficienti e inefficaci all'accertamento, alla vigilanza e al controllo delle situazioni in conflitto d'interessi;

rilevato che le funzioni di accertamento dell'Antitrust risultano ancora più affievolite in presenza della riduzione dell'ambito di applicazione delle ipotesi di incompatibilità che farebbero scattare automaticamente il conflitto di interessi, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, con il quale si esclude che la mera proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie costituisca motivo di incompatibilità;

considerato che il provvedimento in esame configura un'Autorità privata di effettivi poteri sanzionatori e/o sospensivi, delineando poteri che si risolvono in semplici segnalazioni *ex post* delle situazioni di incompatibilità;

rilevato che il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 8 dell'AC 1707 (mediante integrazione di dotazioni aggiuntive di personale e il rinvio a un successivo decreto ministeriale la definizione dei profili professionali) risulta essere assolutamente irrisorio rispetto ai reali compiti di accertamento, vigilanza e controllo delle situazioni di conflitto da parte di Autorità effettivamente garante;

impegna il Governo

a prevedere con successivi interventi legislativi, anche nell'ambito di un complessivo riordino delle Autorità di garanzia, la creazione di strumenti idonei a rafforzare l'efficacia della vigilanza e dei controlli dell'Antitrust, mediante istituzione e gestione di un sistema informatizzato delle informazioni riguardanti le attività e i beni di coloro che intendono accedere alle alte cariche pubbliche; ciò permetterebbe di dare applicazione a quel diritto di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di conoscere le loro dichiarazioni patrimoniali, diritto peraltro contenuto nella stessa legge 5 luglio 1982, 441, riguardante « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti ».

9/1707/25. Fanfani.

La Camera,

preso atto che,

le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi, di cui all'articolo 6 dell'AC 1707, nonostante la riformulazione del testo da parte del Governo, rimangono assolutamente insufficienti e

inefficaci all'accertamento, alla vigilanza e al controllo delle situazioni in conflitto d'interessi;

rilevato che le funzioni di accertamento dell'Antitrust risultano ancora più affievolite in presenza della riduzione dell'ambito di applicazione delle ipotesi di incompatibilità che farebbero scattare automaticamente il conflitto di interessi, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, con il quale si esclude che la mera proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie costituisca motivo di incompatibilità;

considerato che il provvedimento in esame configura un'Autorità privata di effettivi poteri sanzionatori e/o sospensivi, delineando poteri che si risolvono in semplici segnalazioni *ex post* delle situazioni di incompatibilità;

rilevato che il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 8 dell'AC 1707 (mediante integrazione di dotazioni aggiuntive di personale e il rinvio a un successivo decreto ministeriale la definizione dei profili professionali) risulta essere assolutamente irrisorio rispetto ai reali compiti di accertamento, vigilanza e controllo delle situazioni di conflitto da parte di Autorità effettivamente garante;

impegna il Governo

in sede di attuazione del disegno di legge in esame e mediante successivi interventi legislativi, a rafforzare l'autorità con compiti di accertamento « preventivo » delle situazioni di conflitto di interessi, prevedendo — conseguentemente all'obbligo della dichiarazione patrimoniale dei titolari all'Autorità — appositi strumenti quali i « registri delle attività e dei beni e diritti patrimoniali dei membri di Governo », al fine di accertare e consentire di pervenire a una reale attività di vigilanza e controllo effettivi sui conflitti d'interessi; conseguentemente prevedere ulteriori e idonei stanziamenti, volti a garantire, nel rispetto

dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, gli oneri derivanti dall'attuazione delle seguenti previsioni.

9/1707/**26**. Fioroni.

La Camera,

preso atto che,

le forze che compongono l'attuale Governo si erano impegnate di fronte agli elettori durante la campagna elettorale a risolvere il problema del conflitto d'interessi entro i primi 100 giorni dall'assunzione delle cariche e che il progetto presentato dal Governo non solo non risolve i casi di conflitto di interesse reale nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

rilevato che le ipotesi di incompatibilità previste all'articolo 2 del testo in esame, con particolare riferimento all'esclusione di incompatibilità di cui al comma 2, comportano conseguenze gravi sul sistema giuridico e sul piano delle garanzie sull'interesse pubblico, tanto che per liberarsi dei conflitti di interessi reali e rilevanti basterà ai veri proprietari nominare altre persone per i compiti di amministrazione per non far configurare alcuna incompatibilità con l'accesso alle cariche di Governo, vanificando in tal modo la finalità principale del provvedimento in esame;

considerato che il provvedimento in esame non soltanto è assolutamente inefficace a risolvere il conflitto di interessi ma è un netto passo indietro rispetto a ciò che la stessa casa delle libertà aveva votato nella passata legislatura; infatti il testo unificato approvato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari (AS 3236) aveva indicato quali mezzi idonei a risolvere i casi di conflitti di interessi sia il *blind trust* che l'alienazione totale o parziale delle attività economiche;

rilevato che l'Autorità di garanzia preposta al controllo (Antitrust) è priva di reali poteri sanzionatori;

impegna il Governo

successivamente alla prima relazione semestrale al Parlamento da parte dell'Antitrust, a predisporre una relazione tecnica da presentare al Parlamento, riguardante l'andamento delle attività di controllo dell'Autorità di garanzia e allo scopo di effettuare una verifica dell'efficacia degli interventi e un'analisi di impatto della presente legge nei confronti delle ipotesi di conflitto d'interesse.

9/1707/**27**. Fistarol.

La Camera,

preso atto che,

le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi, di cui all'articolo 6 dell'AC 1707, nonostante la riformulazione del testo da parte del Governo, rimangono assolutamente insufficienti e inefficaci all'accertamento, alla vigilanza e al controllo delle situazioni in conflitto d'interessi;

rilevato che le funzioni di accertamento dell'Antitrust risultano ancora più affievolite in presenza della riduzione dell'ambito di applicazione delle ipotesi di incompatibilità che farebbero scattare automaticamente il conflitto di interessi, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, con il quale si esclude che la mera proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie costituisca motivo di incompatibilità;

considerato che il provvedimento in esame configura un'Autorità privata di effettivi poteri sanzionatori e/o sospensivi, delineando poteri che si risolvono in semplici segnalazioni *ex post* delle situazioni di incompatibilità;

rilevato che il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 8 dell'AC 1707 (mediante integrazione di dotazioni aggiuntive di personale e il rin-

vio a un successivo decreto ministeriale la definizione dei profili professionali) risulta essere assolutamente irrisorio rispetto ai reali compiti di accertamento, vigilanza e controllo delle situazioni di conflitto da parte di Autorità effettivamente garante;

impegna il Governo

a prevedere un apposito sito Internet e banca dati, da realizzarsi a cura dell'Antitrust, per consentire a tutti i cittadini l'accesso alle informazioni relative alle situazioni patrimoniali di coloro che intendono accedere alla cariche pubbliche e di Governo e rendere conoscibili le situazioni di potenziale conflitto di interessi.

9/1707/**28**. Fricato.

La Camera,

preso atto che,

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative normative affinché venga disciplinata anche nel nostro Paese l'attività di pubbliche relazioni e di *lobbying*, essendo rilevanti per il conflitto di interessi anche le attività professionali di coloro che, continuativamente e in modo prevalente, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi, rappresentino o promuovano interessi privati nei confronti del Parlamento, del Governo e dei suoi membri.

9/1707/**29**. Fusillo.

La Camera,

preso atto che,

conflitti di interesse possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'ISVAP.

9/1707/**30**. Gambale.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interesse possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9/1707/**31**. Giachetti.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali.

9/1707/**32**. Iannuzzi.

La Camera

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di

Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità per le comunicazioni.

9/1707/**33**. Ladu.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

9/1707/**34**. Lettieri.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

9/1707/**35**. Santino Loddo.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

9/1707/**36**. Tonino Loddo.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti la CONSOB.

9/1707/**37**. Lusetti.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino i soggetti di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Presidenti delle Camere.

9/1707/**38**. Mantini.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino gli amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *d*) del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

9/1707/**39**. Marcora.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino gli amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile.

9/1707/**40**. Mazzucca.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino gli ambasciatori.

9/1707/**41**. Meduri.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino i direttori di organismi intergovernativi.

9/1707/**42**. Merlo.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati, ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore delle concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali o quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate.

9/1707/**43**. Milana.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interesse che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore delle industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche.

9/1707/**44**. Molinari.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati, ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore della distribuzione commerciale e pubblicità.

9/1707/**45**. Morgando.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono

sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nel settore della difesa.

9/1707/**46**. Mosella.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuali dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nel settore dell'energia.

9/1707/**47**. Ostillio.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia

necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni e informatica.

9/1707/**48**. Papini.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nei servizi erogati in regime di concessione.

9/1707/**49**. Pasetto.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato

qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nel settore del credito, finanza e assicurazioni.

9/1707/**50**. Luigi Pepe.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nel settore delle opere pubbliche e lavori pubblici.

9/1707/**51**. Piscitello.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nel settore della distribuzione commerciale e pubblicità.

9/1707/**52**. Pisicchio.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nel settore delle industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche.

9/1707/**53**. Pistelli.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo ai titolari di cariche di Governo che abbiano esercitato qualsiasi impiego pubblico o privato presso imprese operanti nel settore delle concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

9/1707/**54**. Potenza.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono

sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore delle concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

9/1707/**55**. Realacci.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore della difesa.

9/1707/**56**. Reduzzi.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono

sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore dell'energia.

9/1707/**57**. Rocchi.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni e informatica.

9/1707/**58**. Ruggieri.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nei servizi erogati in regime di concessione.

9/1707/**59**. Ruggieri.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore del credito, finanza e assicurazioni.

9/1707/**60**. Rusconi.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denomi-

nati ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore delle opere pubbliche e lavori pubblici.

9/1707/**61**. Ruta.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

nell'ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), ad attenersi a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/**62**. Zunino.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile

efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

nell'ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), ad attenersi a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/**63**. Zanotti.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

nell'ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), ad attenersi a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/**64**. Pollastrini.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

nell'ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), ad attenersi a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/**65**. Vigni.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

nell'ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ad attenersi a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/**66**. Lucidi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina effi-

cace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

nell'ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), ad attenersi a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/**67**. Abbondanzieri.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

nell'ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), ad attenersi a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/**68**. Raffaella Mariani.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

nell'ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, ad attenersi a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/69. Bettini.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a dare comunque rigorosa applicazione alle norme amministrative e disciplinari richiamate dall'articolo 4, comma 2.

9/1707/70. Giacco.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a mettere a disposizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, personale e risorse adeguate al miglior svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.

9/1707/71. Carli.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni,

che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a dare comunque rigorosa applicazione alle norme amministrative richiamate dall'articolo 4, comma 2.

9/1707/**72**. Mancini.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a dare comunque rigorosa applicazione alle norme disciplinari richiamate dall'articolo 4, comma 2.

9/1707/**73**. Angioni.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dei beni culturali, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**74**. Cennamo.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore del turismo,

non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**75**. Carboni.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dello spettacolo, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**76**. Fumagalli.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dei servizi in concessione, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**77**. Labate.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dei trasporti marittimi, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**78**. Nicola Rossi, Cordoni.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dello sport, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**79**. Chiti.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**80**. Ruzzante, De Brasi, Susini.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti del settore previdenziale persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**81**. Innocenti, De Brasi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti del settore assicurativo persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**82**. Magnolfi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore del credito persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**83**. Sabattini.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore ambientale persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**84**. Capitelli.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore della borsa persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**85**. Bandoli.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore delle tecnologie della comunicazione persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**86**. Rossiello.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore industriale persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**87**. Rava.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dell'energia,

non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**88**. Ruggia.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dell'aviazione civile, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**89**. Siniscalchi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dei trasporti ferroviari, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**90**. Burlando.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dei trasporti persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**91**. Bogi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore agricolo persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**92**. Minniti.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore del lavoro e dell'occupazione persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**93**. Sciacca.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dei lavori pubblici persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**94**. Ciani.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore della ricerca scientifica e tecnologica persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**95**. Lulli.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dello sport persone che si trovino in situazioni di

conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**96**. Albonetti.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore sanitario persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**97**. Bielli.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore della protezione civile persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/98. De Brasi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché i rappresentanti dell'Italia all'estero non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/99. Michele Ventura.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della que-

stione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dell'istruzione persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/100. Pennacchi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore del turismo

persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**101**. Benvenuto.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dei trasporti ferroviari persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**102**. Bellini.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dello spettacolo persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**103**. Borrelli.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dei beni culturali persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**104**. Battaglia.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore delle poste e telecomunicazioni persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**105**. Chiaromonte.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dei lavori pubblici, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**106**. Chianale.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dei servizi in concessione persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**107**. Crisci.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della que-

stione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dell'aviazione civile persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**108**. Cialente.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dei trasporti

marittimi persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**109**. Coluccini.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dell'energia persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**110**. Susini.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore della difesa persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**111**. Diana.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore del commercio estero persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**112**. Fluvi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come dirigenti apicali di enti o amministrazioni del settore dell'economia e delle finanze persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**113**. Mariotti.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a non nominare come ambasciatori o rappresentanti dell'Italia all'estero persone che si trovino in situazioni di conflitto d'interessi così come delineati dal provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea.

9/1707/**114**. Maran.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a garantire che le dichiarazioni di cui all'articolo 5 del provvedimento all'esame dell'Assemblea siano rese tempestivamente ed in modo completo e veritiero.

9/1707/**115**. Luongo.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a garantire che le dichiarazioni di cui all'articolo 5 del provvedimento all'esame dell'Assemblea siano rese tempestivamente.

9/1707/**116**. Adduce.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a garantire che le dichiarazioni di cui all'articolo 5 del provvedimento all'esame dell'Assemblea siano rese in modo completo e veritiero.

9/1707/**117**. Galeazzi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a garantire che nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento all'esame dell'Assemblea ci si attenga a criteri di stretta interpretazione.

9/1707/**118**. Marone.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a garantire che nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento all'esame dell'Assemblea ci si attenga a criteri di stretta interpretazione, in particolare per quanto attiene alla cura esclusiva degli interessi pubblici.

9/1707/**119**. Pisa.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

all'adozione di un codice deontologico che definisca i criteri e i principi che devono ispirare i suoi componenti, al fine di meglio garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

9/1707/**120**. Martella.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a garantire che nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento all'esame dell'Assemblea ci si attenga a criteri di stretta interpretazione, in particolare per quanto attiene all'esigenza di astenersi dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazioni di conflitto d'interessi.

9/1707/**121**. Maurandi.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**122**. Mazzarello.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore previdenziale, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**123**. Motta.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore assicurativo, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**124**. Nieddu.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore ambientale, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**125**. Nannicini

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore della borsa, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**126**. Guerzoni.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore del credito,

non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**127**. Gasperoni.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dei trasporti, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**128**. Oliverio.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore delle tecnologie della comunicazione, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**129**. Pinotti.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore industriale, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**130**. Piglionica.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore agricolo, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**131**. Quartiani.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore della ricerca scientifica e tecnologica, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**132**. Nigra.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore della protezione civile, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**133**. Buglio.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della que-

stione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore dell'istruzione, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**134**. Mariani.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore del commercio estero, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**135**. Franci.

La Camera,

tenuto conto della necessità da tutti condivisa di adottare una disciplina efficace e ampiamente risolutiva della questione del conflitto d'interessi, in linea con quanto previsto negli ordinamenti di tutti i paesi ad economia avanzata;

considerata l'inadeguatezza di alcune delle soluzioni prospettate sotto il profilo della coerenza e della completezza del dispositivo;

preso atto, inoltre, del carattere vago e indeterminato di numerose disposizioni, che ne inficia alla radice la possibile efficacia e rischia di creare non pochi problemi anche dal punto di vista interpretativo;

impegna il Governo

a vigilare, predisponendo i necessari strumenti di monitoraggio e di controllo, affinché le figure apicali designate alla dirigenza di enti o amministrazioni, con particolare riguardo al settore delle poste e telecomunicazioni, non incorrano in comportamenti che possano dar luogo al conflitto di interessi.

9/1707/**136**. Di Serio D'Antona.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Operazioni di bonifica nella centrale termoelettrica di Porto Tolle (Rovigo))**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, per sapere — premesso che:

durante la bonifica di un serbatoio di stoccaggio di olio combustibile denso di grandi dimensioni (100.000 metri cubi) nella centrale termoelettrica di Porto Tolle (Rovigo), la ditta incaricata — « La Ventosa » di Morbidelli Goffredo — riscontrava alcune anomalie riguardo al prodotto all'interno del serbatoio e, da analisi commissionate dalla ditta stessa presso un laboratorio accreditato, risultava che il prodotto analizzato non corrispondeva a Ocd Btz (olio combustibile denso a basso tenore di zolfo), bensì a un fondo di serbatoio con aggiunta di olio lubrificante esausto;

la direzione Enel, informata dell'accaduto, non riteneva di tenere in considerazione tale risultato, ma intimava la ditta a non utilizzare tali dati per nessun motivo;

la ditta Ventosa, pertanto, decideva di rivolgersi ad un tribunale per ottenere un documento legalmente riconosciuto, e le nuove analisi confermavano quanto riscontrato nelle analisi precedenti, e cioè che il prodotto riscontrato rientrava nei rifiuti speciali pericolosi che possono es-

sere bruciati solo come rifiuto ed in inceneritori appositamente progettati con requisiti tecnici ben precisi, in particolare per quanto concerne le emissioni in atmosfera;

la centrale termoelettrica di Porto Tolle, ad oggi, non dispone di autorizzazione in questo senso, non è strutturata per bruciare i rifiuti ed il suo fine è produrre calore per ottenere vapore da trasformare in energia elettrica; inoltre, questo impianto da 640 megawatt di produzione sembra disporre di un precipitatore elettrostatico (ultimo filtro prima della canna fumaria) con superficie filtrante di circa 27.000 metri quadri, mentre impianti di nuova costruzione con produzione minore, 320 megawatt, dispongono di precipitatori elettrostatici con superficie filtrante di circa 300.000 metri quadri: da ciò è facile dedurre che da essa fuoriescano fumi con un carico inquinante ben diverso da quello che dovrebbe avere bruciando un Ocd, come dichiarato dalla direzione dell'Enel;

questa centrale già dal 1994 ha avviato un progetto di risanamento ambientale delle quattro sezioni da 660 megawatt, che prevede, nel rispetto dei limiti di emissione imposti dal decreto 12 luglio 1990, il miglioramento dell'efficienza di captazione e dell'affidabilità dei precipitatori elettrostatici in contenimento degli ossidi di azoto in camera di combustione e l'utilizzo di olio combustibile Stz a minore contenuto di nichel, vanadio ed asfalteni; ma oggi, risulta ambientalizzata — nota del 17 gennaio 2000 al ministero dell'industria — solo la sezione 4, e sono ancora in corso

i lavori di adeguamento ambientale della sezione 1, fermo restando il limite temporale del 31 dicembre 2002 per l'ambientalizzazione di tutte le sezioni, pertanto la centrale non dovrebbe ancora utilizzare combustibile Stz ma ancora Btz;

in una situazione, poi, di già grave ritardo della centrale nell'adeguamento e risanamento — previsto sin dal 1990 — l'Enel ha deciso di aggiornare il progetto di ambientalizzazione della centrale mutandone radicalmente il senso in quanto, invece di procedere verso combustibili meno inquinanti, ha richiesto la conversione degli impianti per l'utilizzo di un nuovo combustibile *lorimulsion*, motivandolo con le necessità connesse al diverso contesto del mercato creatosi con l'avvio del processo di privatizzazione dell'energia elettrica a seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani);

lorimulsion è un'emulsione di bitume naturale (70 per cento) ed acqua (30 per cento) estratto alle foci dell'Orinoco in Venezuela — a bassissimi costi di approvvigionamento — con una minore concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici, ma molto più ricco di zolfo del combustibile Stz e di metalli pesanti come il vanadio, il nichel e il mercurio, e il suo impiego in un territorio come il delta del Po, così unico e fragile dal punto di vista ambientale, solleva forti preoccupazioni, tanto più che questo combustibile produce molti gessi e polveri (ceneri) che sono di difficile e problematico smaltimento e/o riutilizzo, tanto che in Danimarca, unica nazione europea che utilizza *lorimulsion*, il trattamento di queste ceneri avviene in ambiente sottovuoto e con l'ausilio di scafandri protettivi;

L'Enel sostiene che le polveri verranno ritirate dalla società fornitrice del combustibile e trattate all'estero, mentre i gessi (circa 860.000 tonnellate l'anno) verranno destinati in parte ad impianti di trattamento *in loco* e in parte trasportati via mare, stoccati presumibilmente nel nodo di scambio di San Lorenzo in laguna

veneziana — aumentando il traffico di navi e chiatte nella laguna — e poi destinati altrove;

la centrale è situata fuori dal Parco del delta del Po ma, poiché al confine, ne dipende legislativamente, e la legge regionale istitutiva del Parco — n. 36 del 1997 — prevede all'articolo 30, specificatamente, l'alimentazione « a gas, metano e altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale » (ribadito dalla legge regionale n. 7 del 1999, all'articolo 25), escludendo normativamente l'uso di combustibili a forte impatto ambientale, come sono, appunto, carbone e *lorimulsion*; proprio quelli che l'Enel nella sua relazione di accompagnamento del progetto indica come strategici per la propria ricollocazione nel mercato dell'energia elettrica;

la regione Veneto, inoltre, ha adottato con deliberazione 15 febbraio 2000, n. 452, un « piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera », che individua quattro aree particolarmente a rischio e bisognose di tutela, e fra queste vi è proprio quella del delta del Po con un quadro atmosferico pesante dovuto principalmente alle emissioni della centrale termoelettrica, di cui si presuppone anche una « riconversione in corso d'opera »; tale deliberazione non è stata ancora, ad oggi, sottoposta al consiglio regionale per la discussione e l'approvazione definitiva —:

se i Ministri interpellati intendano appurare se quanto accertato dalla ditta « La Ventosa » corrisponda al vero e, in questo caso, non ritengano che ciò costituisca, oltre che oggetto di indagine giudiziaria, anche una pregiudiziale grave sull'operato dell'Enel in questo impianto, soprattutto alla luce del fatto che la prevista ambientalizzazione non è ancora conclusa, e pregiudiziale negativa di giudizio nel merito dell'attuale valutazione di impatto ambientale (Via) istruita per il « Nuovo progetto di ambientalizzazione » presentato e in corso di valutazione;

quali iniziative e provvedimenti i Ministri interpellati intendano adottare per sanare questa anomala forma di ambien-

talizzazione della centrale termoelettrica di Porto Tolle, non solo non conforme alla normativa regionale, e che non dà garanzie di abbassamento dei rischi ambientali, ma che produce grave e ulteriore nocumento alla delicata situazione ambientale e territoriale del Parco del delta del Po, sul quale, peraltro, gravano altri rischi di compatibilità e sostenibilità ambientale connessi alla richiesta dell'Edison di costruire a largo di Porto Viro, quindi in pieno Parco, un *terminal* gasifero.

(2-00245) « Zanella, Boato, Pecoraro Scania, Lion, Cento, Cima, Bulgarelli ».

(19 febbraio 2002).

(Sezione 2 – Compiti del contingente militare italiano in Afghanistan)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

è apparsa su di un articolo de *Il manifesto* del 22 febbraio 2002 la notizia che il *New York Times* del 21 febbraio 2002 riferisce di un rapporto segreto della Cia, che avverte che l'Afghanistan potrebbe precipitare di nuovo in un « violento caos » se non saranno prese misure atte a frenare la competizione fra frazioni rivali per controllare la tensione etnica;

in questi giorni – si legge nell'articolo – l'amministrazione Bush sta discutendo sulla trasformazione dei compiti della propria missione in Afghanistan e una delegazione militare, guidata da Charles Campbell, Capo di Stato maggiore del comando centrale dell'esercito americano, si trova in questi giorni a Kabul insieme al consigliere per la sicurezza del presidente americano Zalmay Khalilzad;

attualmente in Afghanistan la popolazione armata è stimata in circa due milioni di persone – si legge ancora nel-

l'articolo – e molte milizie sono state armate e finanziate proprio dagli Usa per combattere *al Qaeda* e i talebani;

gli Stati Uniti non sono entrati a far parte della forza multinazionale dell'Isaf (*International security assistance force*) presente a Kabul con più di quattromila uomini;

di questi giorni sono le notizie di uccisioni, tra cui l'uccisione del giovane afgano disarmato da parte dei parà inglesi, della vicenda della pattuglia dei parà inglesi bersaglio di colpi d'arma da fuoco e dei violenti scontri in occasione della partita di calcio tra il *United Kabul* e una squadra dell'Isaf;

la situazione sembra essere esplosiva, come anche si legge in un'intervista rilasciata al *Washington Post* (18 febbraio 2002) da Azrat Ali, definito nell'articolo signore della guerra di Jalalabad, che dispone di diciottomila uomini, assoldato direttamente dagli americani, ai quali indica anche gli obiettivi da colpire, grazie ai telefoni satellitari avuti in dotazione dal Pentagono;

la figura di Hamid Karzai non riveste una posizione consolidata nella coalizione di governo;

con l'avvicinarsi della scadenza di giugno 2002 per la convocazione della « Loya Jirga », Hamid Karzai ha chiesto alle trentatrè province afgane di inviare ciascuna duecento uomini che verranno addestrati dalla forza multinazionale: attualmente gli inglesi stanno già addestrando il primo battaglione di seicento uomini;

l'addestramento dell'esercito dovrebbe essere affidato alla forza Usa e inglese e quello della polizia alla Germania;

tra le opzioni citate – si legge ancora nell'articolo – ci sarebbe quella di chiedere alla forza multinazionale di ampliare il contingente ed estendere la presenza ad altre zone, e in questo caso si renderebbe necessaria una nuova risoluzione Onu,

oppure dispiegare truppe dei Paesi alleati in diverse città afgane, al di fuori della forza multinazionale, magari affiancati da osservatori e consiglieri internazionali;

gli Stati Uniti ipotizzano anche un possibile ampliamento dei compiti delle loro forze speciali, che dovrebbero essere impegnate per impedire conflitti e non solo contro il terrorismo —:

se non intenda dover chiarire esattamente quali compiti sono oggi affidati al nostro contingente e quale valutazione dia sui rischi che corrono i militari italiani impegnati nell'Isaf;

se non intenda comunicare quali compiti rivestano le forze degli altri Paesi presenti nella forza multinazionale;

se in assenza di una decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel caso di rafforzamento dell'Isaf, come intenda procedere nello stabilire i compiti del nostro contingente.

(2-00251) « Deiana, Mantovani, Mascia ». (26 febbraio 2002).

(Sezione 3 — Mancato riconoscimento dell'Associazione Libera come ente di formazione)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha negato nei giorni scorsi all'associazione « Libera » il riconoscimento come ente di formazione, escludendola dal relativo albo e motivando tale decisione sulla base del fatto che non sarebbero chiare le finalità dell'associazione;

la decisione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata duramente criticata da molti (fra cui l'Agesci, il Coordinamento delle comunità

di accoglienza ed altre associazioni) ed è stata stigmatizzata dal presidente della Commissione parlamentare antimafia —:

se il Ministro interpellato intenda tenere ferma questa decisione;

se condivida la burocratica ed incredibile motivazione che l'accompagna;

se non ritenga che i temi della educazione alla legalità e dell'impegno civile contro le mafie debbano essere parte integrante della formazione dei giovani;

se non creda che un'associazione come « Libera », testimone e protagonista in questi anni della lotta contro i poteri criminali, meriti, proprio in ragione delle sue specifiche finalità formative, il riconoscimento ed il pieno sostegno del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

quali siano gli indirizzi del Governo in materia.

(2-00252) « Violante, Fassino, D'Alema, Abbondanzieri, Adduce, Agostini, Albonetti, Angioni, Giovanni Bianchi, Boccia, Loiero, Carra, Delbono, Gentiloni Silveri, Franceschini, Gambale, Ladu, Monaco, Molinari, Fanfani, Bindi, Micheli, Iannuzzi, Bimbi, Castagnetti, Pistelli, Vendola, Alfonso Gianni, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Russo Spena, Giordano, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Bulgarelli, Lion, Cento, Diliberto, Maura Cossutta, Sgobio, Rizzo, Bellillo, Armando Cossutta, Pistone, Boselli, Villetti, Ceremigna, Buemi, Grotto, Intini, Pappaterra, Amici, Bandoli, Roberto Barbieri, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bersani, Bettini, Bielli, Bogi, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buffo, Buglio, Burlando, Cabras, Caldarola, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cennamo,

Chianale, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Coluccini, Cordoni, Crisci, Crucianelli, Dameri, Di Serio D'Antona, De Brasi, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Duca, Filippeschi, Finocchiaro, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grandi, Grignaffini, Grillini, Guerzoni, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Lolli, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Luongo, Magnolfi, Mancini, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Marone, Martella, Maurandi, Mazzarello, Melandri,

Minniti, Montecchi, Motta, Mussi, Nannicini, Nieddu, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Pennacchi, Petrella, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pollastrini, Preda, Quartiani, Raffaldini, Ranieri, Rava, Rognoni, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Ruggia, Ruzzante, Sabattini, Sandi, Sandri, Sasso, Sciacca, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Soda, Spini, Stramaccioni, Susini, Tidei, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Michele Ventura, Vianello, Vigni, Visco, Zani, Zanotti, Zunino ».

(26 febbraio 2002).

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Lire 2800 = € 1,45

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001060